



Ai Direttori degli Enti Bilaterali Regionali

LORO SEDI

Roma, 13 luglio 2018

Prot N. 434

Oggetto: Convenzione EBNA-INPS 24 luglio 2013
Compensazione crediti

L'articolo 2 della convenzione EBNA-INPS del 24 luglio 2013 prevede:

“L'INPS non può utilizzare le somme destinate all'Ente Bilaterale per recuperare crediti contributivi non corrisposti dalle aziende; è invece possibile, da parte delle aziende, compensare crediti di natura fiscale e/o previdenziale per il pagamento dei contributi all'Ente Bilaterale.”

Pertanto tutte le aziende aderenti al sistema della Bilateralità, hanno facoltà di compensare propri crediti di natura fiscale e/o previdenziale, per il pagamento della contribuzione dovuta ad EBNA. Il versamento è possibile, analogamente alle altre tipologie di compensazioni, indicando nel modello F24 il codice tributo, l'anno e l'importo del tributo a credito, che in tutto o in parte, potrà essere utilizzato in compensazione per il versamento dei contributi alla Bilateralità.

Cordiali saluti

Il Direttore
Domenico Scarpelli